



Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 9 del 26/02/2018

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2018

L'anno 2018 addì 26 del mese di Febbraio alle ore 20:55 nella sala consiliare sita a Viano in Via S.Polo, 1, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BEDESCHI GIORGIO	Sindaco	SI	BONDI SILVIA	Consigliere	SI
BORGHI NELLO	Consigliere	SI	VALERIANI ENRICA	Consigliere	SI
GRASSI ENRICO	Consigliere	AG	RAZZOLI PEPPINO	Consigliere	AG
BONACINI ANGELA	Consigliere	SI	BETTI DANILO	Consigliere	SI
CAMPANI PATRICK	Consigliere	AG	BENEVELLI ALESSANDRO	Consigliere	SI
MONTECCHI ALBERTO	Consigliere	SI	DALLARI MARCO	Consigliere	AG
CAROLI ERMES	Consigliere	SI			

Assiste Il Vice Segretario Comunale Cristina Ghidoni.
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giorgio Bedeschi assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengano designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:
MONTECCHI ALBERTO, CAROLI ERMES, BETTI DANILO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco-Presidente cede la parola al Responsabile del Servizio Finanziario, D.ssa Roberta Bettinsoli che illustra il presente argomento iscritto all'odg:

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15/12/1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il D.Lgs. del 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
 - i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31/05/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5/06/2002;
 - l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
 - la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTI:

- l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *“I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo ...”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI, altresì:

- l'art. 1, comma 454, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha differito al 28 febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 5, comma 11 del Decreto Legge 30/12/2016, n. 244 (cd. Decreto Milleproroghe), in corso di conversione, il quale differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, per l'esercizio 2017 al 31 marzo 2017, abrogando, conseguentemente il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11/12/2016, n. 232 di cui al punto precedente;
- il Decreto Ministeriale del 29/11/2017 con il quale è stato stabilito il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

RILEVATO che l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98, stabilendo che la variazione dell'aliquota di compartecipazione IRPEF è deliberata dai Comuni con apposito Regolamento, individua nel Consiglio Comunale l'organo competente a deliberare non solo l'istituzione, ma anche la relativa aliquota;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/07/2015 con la quale veniva approvato per l'anno 2015 il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e l'aliquota nella misura unica dell'0,8%;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2016 con cui è stato confermato il regolamento di cui al punto precedente;

RITENUTO di confermare, anche per l'anno 2018, il Regolamento suddetto ed, in particolare:

- l'**aliquota** dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura unica dello **0,8%**;
- l'**esenzione totale per i contribuenti con reddito imponibile**, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, **non superiore ad € 15.000,00**, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale viene applicata sull'intero reddito imponibile;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 8 dell'art. 14 del Decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 *“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006”*;

RICHIAMATO

- l'art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), come modificato dalla Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), il quale dispone che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*;
- l'art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), come modificato dalla Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) ulteriormente modificato dal comma 37 nella Legge di stabilità 2018, approvata nella seduta del 23 Dicembre 2017 che al suddetto comma estende anche per l'anno 2018

il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Servizio Bilancio ed Affari finanziari, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile Servizio Bilancio ed Affari finanziari, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del DLgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

UDITI i seguenti interventi:

Il Consigliere Benevelli fa dichiarazione di voto per il suo gruppo, dice che sarà un voto di astensione. Il suo gruppo si sarebbe aspettato una applicazione differente dell'aliquota visto che l'addizionale Irpef rappresenta lo strumento che permetterebbe un'applicazione progressiva della tassazione e che un suo aumento avrebbe dato l'opportunità all'Amministrazione di aumentare il gettito nelle casse comunali;

ESEGUITA la seguente votazione:

presenti 9, votanti 7, voti favorevoli 7, voti astenuti 2 (Consiglieri Benevelli e Betti);

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate:

1. DI CONFERMARE anche per l'anno 2018 il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 28/7/2015 e, in particolare:
 - l'aliquota dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura unica dello 0,8%;
 - l'esenzione totale per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, non superiore ad € 15.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale viene applicata sull'intero reddito imponibile;
2. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Bilancio ed Affari finanziari la cura degli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente atto secondo la normativa vigente.
3. DI DARE ATTO che l'efficacia della presente deliberazione, relativa all'anno 2018, decorre, per espressa disposizione di legge, al 01/01/2018;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma IV del DLGS. 267/2000, eseguita la seguente votazione: presenti 9, votanti 7, voti favorevoli 7, voti astenuti 2 (Consiglieri Benevelli e Betti).

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Giorgio Bedeschi

Il Vice Segretario
Cristina Ghidoni